

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COMPETENZA DELLA ROTA ROMANA PER LE CAUSE MATRIMONIALI PROVENIENTI DAI TERRITORI PATRIARCALI O ARCIVESCOVILI MAGGIORI*

GEORGES RUYSSSEN, SJ

Pontificio Istituto Orientale

Sommario:

§1. Posizione della problematica della competenza della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali. §2. Motivi a favore della competenza concorrente o cumulativa della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali. §3. Motivi a favore della competenza esclusiva dei tribunali patriarcali ordinari per le cause provenienti dai territori patriarcali. §4. Conclusione.

§1. Posizione della problematica della competenza della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali

Nella giornata di studio dell'anno scorso intitolato «*Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e la Sede Apostolica, Riflessioni e approfondimenti*», Mons. HANNA ALWAN, Prelato Uditore della Rota Romana e docente nello Studio Rotale, tenne una brillante relazione sul tema: «*Il Tribunale apostolico della Rota Romana ed il CCEO*»¹.

Oggi dunque vorrei riprendere questa tematica assai complessa, descritta dal Prof. GEFAELL come il “ginepraio della discussione sulla competenza o meno dei tribunali della Sede apostolica per il terzo grado nelle cause orientali originate nel territorio delle Chiese patriarcali”². Precisiamo il nodo della questione: chi è competente per giudicare una causa matrimoniale, nel secondo grado (appello) e negli ulteriori gradi del giudizio (terzo grado,

* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio: «Il matrimonio nel CCEO tra norme codicili e prassi giudiziaria»*, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 7 dicembre 2010.

¹ ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, = ALWAN H., *Il Tribunale apostolico della Rota Romana ed il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in «*Iura Orientalia*» VI (2010), 12-47 [www.iuraorientalia.net].

² GEFAELL P., *Tribunali delle Chiese sui iuris non patriarcali*, in Congregazione per le Chiese Orientali, AGRESTINI S. e CECCARELLI MOROLLI D. (a cura di), *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis, Atti del Simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* – Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Vaticano 2004, 571.

nova causæ propositio), sorta dentro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore? Secondo il c. 1063§3 *CCEO*, il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale, distinto dal tribunale dell'eparchia del Patriarca (più avanti si usa il termine "tribunale patriarcale ordinario"), è "tribunale di appello nel secondo e negli ulteriori gradi del giudizio per mezzo dei giudici che si succedono a vicenda, per le cause già definite nei tribunali inferiori". Per lo più "competono a questo tribunale anche i diritti del tribunale metropolitano in quei luoghi del territorio della Chiesa patriarcale dove le province non sono erette" (c. 1063§3 *CCEO*). Per la chiarezza dell'argomento ribadiamo che ci occupiamo solamente di cause sorte dentro il territorio di una Chiesa patriarcale/arcivescovile maggiore. Perciò abbiamo semplificato il titolo della presente relazione parlando di "cause provenienti dai territori patriarcali/arcivescovili maggiori".

Il c. 1063§3 *CCEO*, che istituisce il tribunale patriarcale ordinario, insieme al c. 1062 *CCEO* sul Sinodo dei Vescovi in quanto tribunale, sono una concretizzazione del principio direttivo per la revisione della legge comune orientale in materia di procedura. Questo principio approvato dalla *Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo* (= *PCCICOR*) durante la sua sessione del 18-23 marzo 1974 stabilisce:

«Ogni chiesa abbia la facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo da poter trattare le cause (non riservate alla Santa Sede)³ in tutte le istanze, fino alla sentenza finale, salva restando la *Provocatio ad Sedem Apostolicam* secondo il c. 32 del *Motu Proprio Sollicitudinem Nostram* (*SN*) che è un caso eccezionale e non presenta un vero appello»⁴.

³ Le cause riservate alla Santa Sede sono quelle che cadono sotto il *forum privilegiatum* dei cc. 1060, 1061 *CCEO*, la nullità della sacra ordinazione (c. 1386 *CCEO*) o altre cause riservate ai diversi tribunali della Santa Sede in virtù del c. 1056 *CCEO*. Es. i *graviora delicti* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede in virtù del *motu proprio* «*Sacramentorum sanctitatis tutela*» del 30 aprile 2001; ved. *AAS*, 93 (2001), 737-739 nonché le cause dei Servi di Dio (c. 1057 *CCEO*).

⁴ PIO XII, *motu proprio* «*Sollicitudinem Nostram*», 6 gennaio 1950, *AAS* 42 (1950), 5-120. *SN*, c. 32 §1: «§1. *Ob primatum Romani Pontificis integrum est cuilibet fideli in toto orbe catholico causam suam sive contentiosam sive criminalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu, cognoscendam ad Sedem Apostolicam deferre vel apud eandem introducere*». Questa materia viene ora regolata dal c. 1059 *CCEO*. Un cambiamento sostanziale è che la *provocatio* "ad Sedem Apostolicam" di *SN* viene ora sostituita dall'espressione più stretta *provocatio* "ad Romanum Pontificem" ex c. 1059§1 *CCEO*. Infatti il termine "Sede apostolica" indica "non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non è disposto diversamente dal diritto o non consta dalla natura delle cose, i Dicasteri e le altre istituzioni della Curia Romana" (c. 48 *CCEO*), mentre il termine "Romano Pontefice" intende soltanto la persona del Papa. Secondo GROCHOLEWSKI il cambiamento non avrebbe un significato molto rilevante, visto che dal contesto della norma è chiaro che si tratta soltanto di un ricorso eccezionale alla persona del Romano Pontefice, per motivo del suo primato su ogni fedele cristiano. Cfr. GROCHOLEWSKI Z., *Il Romano Pontefice come giudice supremo*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995), 47. È chiaro che questo primato spetta soltanto al Romano Pontefice e non alla Curia Romana. La *provocatio* al Romano Pontefice del c. 1059 *CCEO* che è un diritto di ogni fedele, è la manifestazione diretta della suprema ed immediata potestà

Per completare la nostra risposta alla domanda “chi sia competente?”, dobbiamo chiederci se la Rota Romana avrebbe una competenza concorrente con il tribunale patriarcale ordinario per giudicare in appello ed in ulteriore grado di giudizio una causa matrimoniale, nonostante il c. 1065 *CCEO* secondo cui il tribunale di terzo grado è la Sede apostolica, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente dal diritto comune.

In concreto il c. 1063§3 *CCEO* e il c. 1062§4 *CCEO* §4⁵, come diritto comune, provvedono diversamente e quindi *exit* la Rota Romana come tribunale di terzo grado?

Precisiamo ancora che se la Rota Romana possiede una competenza nel terzo grado la avrà anche nel secondo grado. Se invece non possiede una competenza nel terzo grado *a fortiori* non l'avrà nemmeno nel secondo grado. Tutto dipende se nel terzo grado le cause vengono giudicate in modo esclusivo da un tribunale orientale (in concreto il tribunale patriarcale ordinario⁶) – con la conseguenza che la Rota diventerebbe allora assolutamente incompetente⁷ – oppure no. Citiamo l'eminente procedurista LLOBELL, il quale afferma:

«Laddove può essere competente in secondo grado il tribunale del Metropolita o il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale, sempre entro i confini del territorio, la conferma

del Papa su ogni fedele. Pertanto a questo diritto di ogni fedele di ricorrere al Papa non corrisponde il diritto del fedele che la sua causa sia giudicata dal Papa personalmente o da un tribunale da lui designato. In quel caso il tribunale designato (es. la Rota Romana) non avrà una potestà giudiziaria ordinaria, ma straordinaria e delegata. Tuttavia, secondo ABBASS, il cambiamento di terminologia non è neutrale: «The change from “Apostolic See” to “Roman Pontiff” in *CCEO* c. 1059, in fact has been seen as a concrete demonstration by PCCICOR of its intention to exclude the competence of the Roman Rota to hear appeals from the tribunals of the patriarchal Churches» (ABBASS, *The Roman Rota... = ABBASS J., The Roman Rota and Appeals from Tribunals of the Eastern Patriarchal Churches*, in *Periodica* 89 (2000), 472). ABBASS dimostra come la *PCCICOR* aveva l'intenzione di chiarire la distinzione tra la normativa sull'appello e la normativa sulla *provocatio*. Cfr. *Ibid.*, 469-471. Così la *provocatio* viene qualificata come “un caso eccezionale” (cfr. supra il Principio direttivo per la riforma della legge procedurale). Di fatto la *provocatio* deve essere formulata dinanzi al Santo Padre, senza che la Rota Romana avrebbe *a priori* una competenza (ordinaria). Quindi non si può argomentare a favore della competenza della Rota Romana che il c. 1059 *CCEO* stabilisca un diritto dei fedeli cristiani di portare la loro causa non solo dinanzi al Papa ma anche dinanzi alla Santa Sede; e dire che, visto che la Rota è il tribunale della Santa Sede per tutti i cattolici inclusi i cattolici orientali, essi hanno il diritto di appellarsi alla Rota sulla base del c. 1059 *CCEO*.

⁵ *CCEO*, c. 1062§4: «§4. L'appello in queste cause si fa al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, escluso un ulteriore appello, salvo restando il can. 1059».

⁶ Non parliamo del Sinodo dei Vescovi che tratta le sue cause in prima istanza da un tribunale di tre giudici previsto del c. 1062/*CCEO* §2, ed in appello davanti al plenum del Sinodo, secondo il c. 1062/*CCEO* §4. Un ulteriore appello è escluso, salve la possibilità della *provocatio ad Romanum Pontificem* (cc. 1059 e 1062 §4/*CCEO*).

⁷ Ricordiamo che l'incompetenza assoluta del tribunale conduce alla nullità assoluta e quindi insanabile della sentenza resa, secondo il c. 1303§1, 1° *CCEO*.

dell'incompetenza assoluta della Rota Romana in seconda istanza – cioè non si tratta di competenza concorrente – proviene dal can. 1065 che esclude dalla competenza in terza istanza i tribunali della Curia Romana [...] Cioè la competenza di un tribunale orientale in terzo grado rende incompetenti i tribunali apostolici [...] A sua volta, l'incompetenza della Rota in terzo ed ulteriore grado corrobora quella in grado di appello ed in prima istanza per le cause in cui sono competenti i tribunali patriarcali, entro i confini dei loro territori»⁸.

Quindi vorrebbe dire che soltanto per queste cause in terzo ed ulteriore grado affidate ai tribunali patriarcali/arcivescovili maggiori, entro i confini dei territori propri, la Rota sarebbe incompetente in appello, come in terzo grado. Pertanto se la competenza della Rota in terzo grado non viene esclusa in modo assoluto, allora segue il ragionamento *a contrario* di LLOBELL:

«In modo indiretto e concorrente con i tribunali orientali, il can. 1065 affida alla Rota anche le cause di seconda istanza le quali non possono essere giudicate in terza istanza da un tribunale orientale»⁹

Quindi c'è molto in gioco, e che questo non è soltanto una domanda puramente retorica né teoretica, lo dimostra la causa rotale seguente¹⁰.

Si tratta della causa rotale greco-melkita¹¹ *coram* DE LANVERSIN, dove viene negata la competenza della Rota sia dal tribunale inter-eparchiale

⁸ LLOBELL, *Inaugurazione...*, = LLOBELL J., *Inaugurazione dell'anno accademico 2007-2008 dello studio rotale. La competenza della Rota Romana nelle cause delle Chiese cattoliche orientali*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 18 (2008), 33.

⁹ *Ibid.*, 44. Quindi vuole dire che la Rota Romana non è soltanto competente in terzo grado, ma anche in secondo grado. Avrà allora una competenza concorrente con, ad esempio, i tribunali metropolitani di appello del c. 1064§1 CCEO, per quanto si trovano fuori del proprio territorio della Chiesa *sui iuris*. Queste cause, purché fuori del proprio territorio, non vengono riservate in terzo grado ad un tribunale orientale ma affidate alla Rota Romana dal c. 1065CCEO.

¹⁰ Per l'analisi di altre cause recenti, cfr. LLOBELL, *Inaugurazione...*, 20-22, 47-50.

¹¹ La Chiesa greco-melkita non accetta la competenza della Rota. LLOBELL ricorda come il Patriarca greco-melkita GREGORIO III LAHAM in un'intervista su *30 Giorni* «accenna alle specificità orientali del processo canonico e come le medesime stiano alla base del benefico trattamento ricevuto da parte dell'ordinamento statale siriano» (LLOBELL, *Inaugurazione...*, 19). Questo trattamento privilegiato proviene dal fatto che il regime siriano ha concesso che i diritti individuali dei cattolici, come il matrimonio, l'eredità, siano retti dal diritto canonico orientale, che così viene inserito nel diritto civile siriano. Invece la Chiesa maronita non ha difficoltà ed accetta pienamente la competenza rotale concorrente con i propri tribunale patriarcali. Infatti, nella causa rotale *coram* SABLE, il decreto rotale del 19 gennaio 1996 afferma che: «[...] *attentis cann. 1064, §1; 1063, §§ 1, 3, 4; 1065; 1059, §§ 1 e 2 (CCEO) constat Tribunal Ecclesiae Patriarchalis competens cognoscendi causas in secundo et in ulterioribus gradibus iudici, sed hoc non modo exclusive [...] Cum, igitur de competentia H.A.T. nullum adesse potest quodcumque prudens ac rationabile dubium, omnibus in iure et in facto supra expositis attentis, infrascripti Patres de turno questioni praeiudiciali de qua supra respondendum esse censuerunt uti et de facto respondent, nempe: Affirmative seu Apostolicum Romanae Rotae Tribunal competens est in*

di prima istanza di Beirut, sia dal tribunale patriarcale di appello¹². In prima istanza il tribunale inter-eparchiale rende una sentenza *pro nullitate matrimonii* (15 dicembre 1992), dopo di ch  il difensore del vincolo va in appello presso il tribunale patriarcale ordinario melkita sulla base del c. 1063§3 CCEO¹³ (1° gennaio 1993). Il 28 gennaio 1993 la parte convenuta formula un appello insieme ad una querela di nullit  presso la Rota Romana. Il Vescovo moderatore del tribunale inter-eparchiale manda nel frattempo tutti gli atti al tribunale patriarcale ordinario. Il Decano della Rota Romana chiede al Nunzio in Libano d’interporsi per far sospendere la procedura davanti al tribunale patriarcale ordinario (15 marzo 1993). Nonostante fosse a conoscenza che la causa era pendente presso la Rota Romana essendosi dichiarata competente per giudicare la causa in appello, il tribunale patriarcale con un decreto conferma la prima sentenza affermativa (30 marzo 1993). La parte convenuta interpone presso la Rota Romana una *nova causae propositio*, insieme ad una querela di nullit  contro la sentenza del tribunale patriarcale. La Rota decreta la sospensione dell’esecutivit  della doppia sentenza conforme dai due tribunali melkiti (16 giugno 1993) e ordina la sospensione della sentenza in primo grado e della sua conferma in secondo grado (20 luglio 1994). Nel frattempo la parte convenuta aveva chiesto alla Rota di mandare tutti gli atti al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica (17 marzo 1994), che a sua volta commission ¹⁴ la Rota di giudicare la *nova causae propositio* nonch  la querela di nullit  (7 luglio 1995). Nel loro decreto del 5 giugno 1996, i giudici rotali, sostengono che la sentenza del tribunale patriarcale ordinaria era viziata per causa dell’incompetenza assoluta del tribunale patriarcale a giudicare la causa.

Furono invocati due motivi. Il primo¹⁵ era che la norma del c. 1059§2 CCEO sulla *provocatio*, in virt  di cui l’appello sospende l’esercizio

casu» (Rota Romana, coram Sable (coram quinque iudicibus), decreto 19 gennaio 1996, *Intereparchialis Maronitarum seu Iunien. Maronitarum, Nullitatis matrimonii; Praejudicialis: de competentia*, nn. 2 e 8, in B. Bis 1/96, citato da LLOBELL, *Inaugurazione...*, 47).

¹² Cfr. ROTA ROMANA, coram DE LANVERSIN, decreto 5 giugno 1996, *Intereparchialis Graecorum Melkitarum seu Beryten. et Gibailen., Nullitatis matrimonii; Prael.: Querelae nullitatis et N.C.P.*, in B. Bis 34/96. Cfr. LLOBELL, *Inaugurazione...*, 47; ved. anche *Apostolicum Romanae Rotae Tribunal (RR)*, decreto 5 giugno 1996, coram DE LANVERSIN, *Ponens*, in *Il diritto ecclesiastico* 108 (1997), 27-35.

¹³ Visto che la Chiesa greco-melkita non   divisa in provincie ecclesiastiche o metropolie, il tribunale patriarcale ordinario assume anche “i diritti del tribunale metropolitano in quei luoghi del territorio della Chiesa patriarcale dove le provincie non sono erette” (c. 1063§3 CCEO).

¹⁴ «Si et quatenus mulier conventa novum causae examen... petere velit, pertractatio huiusmodi impugnationis committur Rotae Romanae, quae videre poterit etiam, si et quatenus, de querela nullitate.” SEGNETURA APOSTOLICA, decreto 7 luglio 1995, citato dal decreto rotale (5 giugno 1996), n° 6. Sulla “commissione” dalla Segnatura Apostolica alla Rota Romana in questa causa, cfr. LLOBELL, *Inaugurazione...*, 48-50.

¹⁵ Cfr. *Apostolicum Romanae Rotae Tribunal (RR) coram DE LANVERSIN...*, in *Il diritto ecclesiastico* 108 (1997), 32 (n° 14).

della potestà del giudice che ha iniziato a conoscere la causa, era già in forza nel motu proprio *SN* c. 32§2¹⁶. Sopra¹⁷ abbiamo accennato il cambiamento operato dal c. 1059§1 *CCEO* che ora si limita alla *provocatio ad Romanum Pontificem*, quindi alla persona del Santo Padre, e non include più la *provocatio ad Sedem Apostolicam*. D'altronde c'è confusione tra *provocatio* e appello. Parlando da *SN* c. 32§2 sulla *provocatio* i giudici citano il commentario del GALTIER antecedente a *SN* c. 408 che parla dell'appello alla Sede apostolica¹⁸, secondo cui «l'appello alla Sede apostolica sospende l'esercizio della potestà del giudice»¹⁹. Per i giudici rotali questo include non soltanto l'appello alla persona del Pontefice, ma anche l'appello ai tribunali apostolici. Il secondo motivo²⁰ era in riguardo alla competenza della Rota, il *CCEO* non aveva abrogato, o derogato espressamente la legislazione antecedente a *SN*, che nemmeno costituiva una legge contraria. Il *CCEO* non aveva neanche riordinato integralmente la materia della *SN*. I giudici notarono che l'omissione nel *CCEO* di una norma sulla prevenzione, tale prevista dalla *SN* c. 408 a favore della Rota, non implicava che il *CCEO* avesse modificato il sistema precedente sulla competenza dei tribunali²¹. Quindi per i giudici rotali la prevalenza della Rota in caso di appello non era abrogata. Per lo più il *CCEO*, il *CIC* e la Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» (= *PB*) costituiscono un solo *Corpus Iuris Canonici* (su questo argomento cfr. *infra*).

Per i giudici il *CCEO* non deroga alla *PB* che nel suo art. 128 sancisce la competenza della Rota Romana. Tale Tribunale giudica:

¹⁶ *SN* c. 32§2: «§2 *Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita non suspendit, excluso casu appellationis, exercitium iurisdictionis in iudice qui causam iam cognoscere cepit (...)*».

¹⁷ Cfr. *supra* nota nr. 4.

¹⁸ *SN* c. 408: «*Si alia pars ad tribunal Apostolica Sedis appellaverit, alia ad aliud competens, appellatio prosequenda est coram tribunal Apostolicae Sedis*».

¹⁹ «(...) l'appel au Saint Siège suspend l'exercice de la juridiction chez le juge inférieur», GALTIER F., *Code oriental de procédure ecclésiastique*, Beyrouth 1951, 391. Tuttavia il GALTIER stesso opera una connessione infelice tra la *SN* c. 32 §2 sulla *provocatio* e la *SN* c. 408 sull'appello presso la Sede apostolica, asserendo: «Ce canon [*SN* c. 408] propre au Code Oriental, applique le principe du c. 32, §2; l'appel au Saint Siège suspend l'exercice de la juridiction chez le juge inférieur» (*Ibid.*).

²⁰ *Apostolicum Romanæ Rotæ Tribunal (RR) coram DE LANVERSIN... Il diritto ecclesiastico* 108 (1997) 32-33 (nn° 15-16).

²¹ «*Qui canon [SN c. 408], omissus in CCEO, haud expresse revocatus est aut directe contrarius aut de integro ordinatus est. Immo, Commissio Codici Iuris canonici orientalis recognoscendo, iam anno 1982 praescripserat: In elaborandis canonibus de querela nullitatis ac appellatione, Consultorum Coetus a studiis de Processibus sodales fere unanimiter non admiserunt maiores iuris vigentis mutationes, motionibus contrariis sedulo perpensis sed exclusis' (Nuntia, 14 (1982) p. 12), et vera haec scribebantur a Commissione cum etiam in schemata illius anni iam non amplius aderat praedictum can. 408 prioris legis. Ideoque sustineri non potest abrogatam esse competentiam praevalentem secundi gradus Romani Pontificis, quod fuisset mutatio maior*» (*Ibid.*, nr. 16). Tuttavia LLOBELL indica: «il testo integrale dimostrerebbe che la Commissione di codificazione non pensava alla competenza della Rota. Infatti, indica che i cambiamenti importanti (ai quali si riferisce il n° 16 del decreto) proposti [...] riguardavano il sistema della nullità della sentenza, non la competenza dei tribunali in grado di appello» (LLOBELL, *Inaugurazione...*, 49).

1° in seconda istanza, le cause giudicate dai Tribunali ordinari di prima istanza e deferite alla Santa Sede per legittimo appello;

2° in terza o ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo Tribunale apostolico e da qualunque altro Tribunale, a meno che esse non siano passate in giudicato.

Come stanno le cose adesso? Il 28 gennaio 1995 la questione della competenza della Rota Romana in grado di appello ed in ulteriori gradi per le sentenze emanate da tribunali dentro il territorio patriarcale (c. 1063§3 *CCEO*) è stata indirizzata dal Tribunale della Segnatura Apostolica al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi²². Finora, dopo 15 anni, il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione non ha ancora chiarito questo *dubium iuris*.

Fra i canonisti esistono tuttora due posizioni che dispongono di argomenti forti e convincenti.

§2. Motivi a favore della competenza concorrente o cumulativa della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali

Gli studiosi che ritengono la competenza concorrente o cumulativa della Rota Romana, pur non essendo numerosi, tuttavia sono molto qualificati.

Il primo è Mons. YOUSSEF IBRAHIM SARRAF²³. Nel suo commento al c. 1065 *CCEO* afferma che:

«Secondo il can. 1065 il tribunale di terzo grado è la Sede apostolica, cioè il Tribunale della Rota Romana, trattandosi della via giudiziaria. Non fa eccezione il tribunale di appello patriarcale, di cui can. 1063 §3 [...] Questo tribunale patriarcale di appello ha competenza cumulativa con il Tribunale apostolico della Rota Romana, anche perché non c'è una norma nel *CCEO* che lo escluda espressamente. Sembra invece che dalla norma della *Pastor Bonus*, art. 58 §2²⁴ [...] e dal successivo art. 126 delle

²² *Communicationes* 27 (1995) 31: «*Hæ sunt quaestiones inter alias quae, sive in Congressu, sive in adunationibus quorundam Consultorum, a mense ianuario usque ad mensem iunium huius anni 1995 studio submissae sunt Pontificii Consilii, iuxta modum procedendi in eodem adhibitum: [...] de competentia Romanae Rotae quoad appellationes de quibus in can. 1063 §3 CCEO*».

²³ Mons. YOUSSEF IBRAHIM SARRAF (1940-2010) è stato Vescovo del Cairo per i Caldei e fu relatore del *Cætus de processibus*.

²⁴ Si tratta della Congregazione per le Chiese orientali, che è competente per «tutti gli affari, che sono propri delle Chiese orientali e che debbono essere deferiti alla Sede apostolica [...]» (*PB* art. 58 §1); cfr. *infra* nota nr. 76. *PB* art. 58 §2: «§2. Rimane intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni per la Dottrina della Fede e delle Cause dei Santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e del Tribunale della Rota Romana, nonché della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato».

*Normae Romanae Rotae Tribunalis*²⁵ [...], venga una positiva conferma della competenza cumulativa, anche se non prevalente, del Tribunale apostolico della Rota Romana con il Tribunale patriarcale di appello [...] In caso che le parti non consentono sulla scelta, fa sua la causa il tribunale, qui *primus manus apposuit*²⁶.

Il secondo è Mons. RAFFAELLO FUNGHINI²⁷. La sua posizione²⁸ è che per il Legislatore supremo il *CCEO* insieme al *CIC* e alla *PB* formano un unico *Corpus Iuris Canonici*²⁹. Anche se il *CCEO* è stato promulgato dopo la *PB*, il *CCEO* non ha – secondo la mente del Legislatore – abrogato o derogato “*ne jura unum*” della *PB*³⁰.

Il Codice per le Chiese orientali non indica i Tribunali della Santa Sede, non fa menzione della Rota e non ne stabilisce la competenza. A questo ha provveduto la «*Pastor Bonus*»³¹. Il c. 1065 *CCEO* parla soltanto della Sede apostolica come tribunale di terzo grado per quelle Chiese che non hanno un tribunale di terzo grado *in loco* (cioè secondo il c. 1063§3 *CCEO*). «Tutto ciò però non nega il principio generale del *Corpus Iuris Canonici universalis* [...] che la presenza *in loco* di un tribunale di secondo o terzo grado non toglie il diritto dei fedeli di portare la propria causa al giudizio della Santa Sede. Anche il Codice per le Chiese orientali ha il solenne principio» del c. 1059

²⁵ ROTA ROMANA, *Normae Quammaxime decet*, 18 aprile 1994, *AAS* (1994), 508-540. Si veda *Quaderni Studio rotale* 8 (1996); AA. VV., *Le “Norme” del Tribunale della Rota Romana*, «*Studi Giuridici*» XLII, Città del Vaticano 1997.

²⁶ SARRAF J. I., *Commento al can. 1065*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (a cura di P.V. PINTO), Vaticano 2001, 889.

²⁷ Mons. RAFFAELLO FUNGHINI è stato Decano della Rota Romana dal dicembre 1999 fino al 31 gennaio 2004.

²⁸ Cfr. FUNGHINI, *La competenza...*, = FUNGHINI R., *La competenza della Rota Romana*, in BONNET P. A. ET ALII, *Le “normae” del Tribunale della Rota Romana*, Vaticano 1997, 162-164.

²⁹ D'altronde Papa GIOVANNI PAOLO II insistette che la *PB* dovesse «essere aggiunta alle edizioni ufficiali di entrambi i Codici, essendo una legge riguardante la Chiesa universale» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del Codice dei Canonici delle Chiese orientali*, 25 ottobre 1990, nr. 4, *AAS* 83 (1991), 488 e 490). GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale*, 12 novembre 1988, n° 4d, *AAS* 81 (1989), 655; IDEM, *Costituzione apostolica Sacri Canones*, 18 ottobre 1990, *AAS* 82 (1990), 1038-1039.

³⁰ «Ora non risulta che le disposizioni della *Pastor Bonus* siano contrarie ai canoni del nuovo Codice per le Chiese orientali e certamente non si può dire che questo abbia, quanto alla competenza della Rota, *ex integro* riordinato la materia» (FUNGHINI, *La competenza...*, 164).

³¹ Cfr. *PB* art. 58 §2, 126 e 128. FUNGHINI cita anche le norme rotali all'art. 5: «*Apostolici Rotae Romanae Tribunalis iurisdictionem et competentiam moderantur Codex Iuris canonici, Codex canonum Ecclesiarum orientalium, Constit. Apost. Pastor Bonus necnon Normae eiusdem propriae*» (FUNGHINI, *La competenza...*, 163); cfr. ROTA ROMANA, *Normae Quammaxime decet*, 18 aprile 1994, *AAS* (1994), 510.

*CCEO*³². Il FUNGHINI conclude a favore di una competenza cumulativa della Rota.

«Ci sembra di poter concludere che la competenza affermata nel Codice per le Chiese orientali del Tribunale patriarcale in secondo ed ulteriore grado di giudizio non esclude la competenza della Rota. Si deve parlare di due tribunali *aeque* competenti in ambedue i gradi»³³.

Il terzo e più importante sostenitore della competenza cumulativa della Rota Romana è Mons. HANNA ALWAN³⁴. Vale la pena analizzare la sua posizione che risulta essere molto ben articolata³⁵.

Il c. 1063§3 *CCEO* ha stabilito che il tribunale patriarcale ordinario è competente nel secondo grado di appello e negli ulteriori gradi del giudizio, quindi fino all'esaurimento della controversia; ciò in virtù del principio

³² FUNGHINI, *La competenza...*, 163. FUNGHINI aggiunge che nel *CCEO* «si parla di *provocatio ad Sanctam Sedem*, ma non di appello alla Rota» (*ibid.*, 162). Abbiamo già accennato sopra come il c. 1059 *CCEO* abbia ristretto l'espressione *provocatio* al termine *provocatio ad Romanum Pontificem*. Per lo più ci sembra importante fare la distinzione tra il diritto alla *provocatio* e il diritto di appellare nel senso classico.

³³ FUNGHINI, *La competenza...*, 164.

³⁴ Mons. HANNA ALWAN, maronita, è il Prelato Uditore della Rota Romana di rito orientale più anziano nonché docente nello Studio Rotale.

³⁵ Cfr. ALWAN H., *Commenti ai cann. 1058-1074*, in *Commento al CCEO*, Jounieh (Libano) 2005, 1154-1205 (in lingua araba). IDEM, *Rapporto fra il Codice dei canoni per le Chiese orientali e il Codice di diritto canonico per la Chiesa latina*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 15 (2005), 88-89; ID., *Il Tribunale apostolico...*, 35-47. Gli argomenti di ALWAN vengono anche riassunti in LLOBELL, *Inaugurazione...*, 43-44. Sottolineiamo che prima LLOBELL faceva anche parte del gruppo dei sostenitori della competenza cumulativa della Rota Romana, anche se con certe "riserve ermeneutiche". LLOBELL J., *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la "matrimonializzazione" del processo; la tutela dell'ecosistema processuale, il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in BONNET P.A. et ALII, *Le "normae" del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1997, 69 (nota 82). Dinanzi all'incompetenza della Rota Romana per le cause orientali trattate dal tribunale patriarcale ordinario (c. 1063§3 *CCEO*), LLOBELL asseriva che «questa situazione appariva disarmonica sia rispetto alla legislazione orientale abrogata [... SM], sia rispetto alla "praxis Rotae", sia rispetto all'interpretazione del *CCEO* data da qualche Chiesa patriarcale, come la maronita, sia, infine e soprattutto, rispetto alla configurazione della Rota Romana delineata dalla PB (art. 58 §2, 126 e 128) e, apparentemente accolta dal *CCEO*» (LLOBELL, *Inaugurazione...*, 17-18). Ancora sul tema, ved.: J. LLOBELL, *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la 'matrimonializzazione' del processo...*, op. cit., 68. Nella sua posizione anteriore spiegava come «nel tentativo di rendere armonico il sistema delineato dalla Cost. Ap. *Pastor Bonus* e dalla Cost. Ap. *Sacri Canones* ho sostenuto altrove che la Rota Romana ha competenza ordinaria sui tribunali orientali a norma della Cost. ap. *Pastor Bonus* [...]» (*Ibid.*, 69). "Altrove" significa: LLOBELL J., *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza*, in *Ius Ecclesiae* 3 (1991), 436-437; IDEM, *Perfettibilità e sicurezza della norma canonica. Cenni sul valore normativo della giurisprudenza della Rota Romana nelle cause matrimoniali*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (ed.), *Ius in vita et in missione Ecclesiae - Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici*, Città del Vaticano 1994, 1249-1250; IDEM, *Title XXV: Contentious Trials in the Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Title 25, Canons 1185-1356)*, in NEDUNGATT G. (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A Commentar on CCEO, «Kanonika»* 11, Roma 2001, 767.

direttivo per la revisione della legge procedurale orientale (cfr. *supra*). Ciò, secondo ALWAN, ha indotto alcuni canonisti a sostenere la tesi dell'esclusività della competenza del tribunale patriarcale ordinario ad esclusione di ogni competenza della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali. E quindi l'incompetenza della Rota Romana sarebbe assoluta! ALWAN sostiene tuttavia il concorso di competenza tra la Rota e i tribunali patriarcali per le cause dentro i loro territori. L'eminente autore afferma subito che «nessuno studioso sostiene l'esclusività della competenza del Tribunale della Rota Romana sulle cause provenienti dalle Chiese patriarcali orientali»³⁶. La competenza della Rota è una competenza cumulativa o concorrente con i tribunali patriarcali ordinari. Secondo il principio direttivo per la revisione della legge procedurale orientale, ogni Chiesa patriarcale dispone della facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo da poter giudicare tutte le cause fino all'ultima istanza. Con questo principio la *mens legislatoris* intende restituire alle Chiese patriarcali la loro autonomia giudiziaria. ALWAN sottolinea che non si può – in modo chiaro ed inequivocabile – dedurre da questa *mens legislatoris*, l'incompetenza assoluta della Rota per le cause provenienti dai territori patriarcali.

«Infatti non solo il can. 1063 non impone l'esclusività della competenza del tribunale patriarcale, ma neanche il testo del principio direttivo stesso lo fa. Il principio, infatti, ha trattato solo della struttura dei tribunali patriarcali e dell'istituzione di un tribunale di appello ordinario, senza parlare di esclusività della sua competenza»³⁷.

In altre parole «riordinare i tribunali patriarcali non significa ipso facto escludere la storica competenza della Rota né il cumulo di competenza ad essa da secoli conosciuto»³⁸. ALWAN argomenta che l'assenza nella

³⁶ ALWAN H., *Il Tribunale apostolico...*, 38. Mentre ABBASS sostiene, erroneamente, che «recent rotal jurisprudence holds that the competence of the apostolic tribunal of the Roman Rota in these cases is not only concurrent but also prevalent» - aggiungendo inoltre che - «Raffaello Funghini [...] noted that, according to PB art. 58 §2, the Roman Rota still has exclusive competence in relation to the Eastern Catholic Churches» (ABBASS, *The Roman Rota...*, 441 et 447). La Rota non si è mai profilata come esercitando una competenza esclusiva in grado di appello per le Chiese orientali, come avviene nel terzo grado per la Chiesa latina (cfr. *CIC*, c. 1444 §1, 2°).

³⁷ ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 40.

³⁸ *Ibid.* A questo punto ALWAN si riferisce alla *prænotanda* al *Titulus XXIII De iudiciis in genere* dello *Schema canonum de tutela iurium seu de processibus* del 1982 che in connessione al c. 9 (che diventerà il c. 1063 *CCEO*) ed afferma: «*Tribunal ordinarium Ecclesiae patriarcalis, ut in can. 9 schematis proponitur, fit tribunal appellationis in secunda et ulterioribus instantiis pro causis in tribunalis inferioribus definitis. Hoc canone hierarchia tribunalium (eparchiale, metropolitanum, patriarchale) in patriarchali Ecclesia completa est, quod profect non excludit concurrentem et praevalentem competentiam tribunalium Summi Pontificis in iisdem causis*» così in *Nuntia* 14 (1982) 6 [nostra sottolineatura]. Tuttavia un brano precedente della *prænotanda* sembra escludere l'appello presso la Rota: «*Inter alia Coetus Plenarius membrorum Commissionis votum enuntiavit ut tribunalium ordinatio in patriarchalibus*

formulazione del c. 1063§3 *CCEO* di un'espressione di esclusività della competenza del tribunale patriarcale ordinario ha creato un *dubium iuris*, e finché tale *dubium* non sia chiarito da un'interpretazione autentica o da una nuova legge contraria, la giurisdizione della Rota non viene impedita.

Intanto il c. 1065 *CCEO* sancisce chiaramente che: il tribunale di terzo grado è la Sede apostolica, *nisi aliter aliud iure communi expresse cavetur*. Il diritto comune nel c. 1063§3 *CCEO* di fatto dispone diversamente quando qualifica il tribunale patriarcale ordinario come “tribunale di appello nel secondo e negli ulteriori gradi del giudizio”. Perciò viene esclusa la competenza ordinaria³⁹ della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali. È qui che si situa “la disarmonia” fra la *PB* promulgata due anni prima, il 28 giugno 1988, e il *CCEO*, promulgato il 18 ottobre 1990. Come già accennato, la *PB* doveva «essere aggiunta alle edizioni ufficiali di entrambi i Codici, essendo una legge riguardante la Chiesa universale»⁴⁰. In modo più preciso questa disarmonia si esprime intorno agli art. 58 §2, 126 e 128 della *PB* sulla configurazione e la competenza della Rota come tribunale che giudica in seconda, terza e ulteriore istanza⁴¹.

Ecclesiis magis consona sit earundem sui iuris statui ad, proinde, ut causae intra ambitum harum Ecclesiarum finiantur, remotis appellationibus ad Romanae Curiae Dicasteria, firmo tamen semper uniuscuiusque christifidelis iure ad Romanum Pontificem recurrendi ad normam canonis 5 schematis», così in *Nuntia* 14 (1982) 4 [nostra sottolineatura]. I due brani sembrano contraddittori. La spiegazione di ABBASS dell'aggiunta “*non excludit concurrentem et praevalentem competentiam tribunalium Summi Pontificis in iisdem causis*” è che il c. 8 §1 dello schema del 1982 si riferiva al Sinodo dei Vescovi essendo il tribunale supremo della Chiesa patriarcale: “*Synodus Episcoporum constituit Supremum Tribunal Ecclesiae patriarchalis, salvois causis a Romano Pontifici riservatis*” come riportato in *Nuntia* 14 (1982) 20. A questo punto della revisione bisognava ancora precisare la norma sul Sinodo dei Vescovi in quanto tribunale supremo nel senso che è il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica che costituisce il tribunale supremo nella Chiesa cattolica. cfr. ABBASS, *The Roman Rota...*, 464-465; cfr. anche *infra* nota nr 92. Invece il LLOBELL spiega che «questa [competenza] concorrente e prevalente è riscontrabile nelle cause in cui lo schema del 1982 e il *CCEO* affidano alla Rota la competenza in seconda istanza e quindi non presuppone la competenza del Tribunale apostolico nelle cause delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori entro i confini dei territori propri» (LLOBELL, *Inaugurazione...*, 29-30); quindi vale per le Chiese non-patriarcali e le Chiese patriarcali ma fuori del loro territorio. Infine, ALWAN solleva il punto che «sarebbe bastato semplicemente aggiungere al testo del *CCEO* l'imperativo dell'esclusività della competenza al can. 1063 per esprimere la presunta intenzione del legislatore» (ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 41).

³⁹ Riguardo alle cause provenienti dai territori patriarcali, ricordiamo che niente esclude la competenza della Rota Romana in quanto straordinaria e delegata dal Romano Pontefice nell'ambito della *provocatio ad Romanum Pontificem* del c. 1059 *CCEO* o nell'ambito del “tribunale designato dal Romano Pontefice” per giudicare nel contenzioso i Vescovi che esercitano la loro potestà fuori del territorio patriarcale (c. 1060 *CCEO* §2). Invece la competenza della Rota, quanto tribunale della Sede apostolica dinanzi a cui devono convenire le persone elencate nel c. 1061/*CCEO*, rimane ordinaria.

⁴⁰ Cfr. *supra* nota nr. 29.

⁴¹ Gli artt. 58 §2 e 128 della *PB* sono citati sopra. *PB* art. 126: «Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di grado inferiore».

I sostenitori dell'esclusione della competenza della Rota Romana (cfr. *infra*) ritengono che si manifesta un fenomeno di successione della legge nel tempo il *CCEO* essendo *lex posterior* alla *PB* – che viene risolto mediante in brocardo inserito oggi nei Codici vigenti: «*Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinat legis prioris materiam*» (c. 20 *CIC*; c. 1502§1 *CCEO*).

Tuttavia ALWAN rigetta l'opinione secondo cui il *CCEO*, promulgato successivamente, avrebbe di fatto derogato la *PB* per quanto riguarda la competenza della Rota; egli analizza le varie ipotesi elencate dal c. 1502§1 *CCEO*.

A) Il *CCEO* non ha espressamente derogato la *PB* (che insieme al *CIC* formano un trittico cioè il *Corpus Iuris canonici*). Il *CCEO* non definisce la competenza della Rota Romana. Istituendo nuovi tribunali, come il tribunale patriarcale ordinario, non ha regolato o delineato la competenza della Rota Romana nel senso che avrebbe escluso totalmente ogni competenza rotale per le cause provenienti dai territori patriarcali. In verità, il *CCEO* si rimette alla *PB* che sancisce nei suoi articoli sopra citati la competenza classica facoltativa e concorrente della Rota Romana.

«L'assenza di un'espressione escludente o di una norma derogante, abrogante o revocante della precedente normativa circa la competenza della Rota, sia nel testo della *PB*, che nel contenuto del can. 1063 e perfino nello stesso testo dei "principi direttivi", mette in dubbio la presunta esclusività riferita alla *mens legislatoris* a favore dei tribunali patriarcali»⁴².

Dinanzi al dubbio se il *CCEO* abbia veramente derogato o no alla *PB* in quanto riguarda la competenza facoltativa e concorrente della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali, ALWAN invoca il c. 1503 *CCEO*: «*In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quatenus fieri potest, conciliandae*». Bisogna quindi non opporre la *PB* al *CCEO*, bensì armonizzarli a favore di una competenza concorrente della Rota Romana⁴³.

⁴² ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 40.

⁴³ D'altro canto ALWAN invoca che la *PB*, come legge particolare, non può essere abrogata dal *CCEO*, essendo una legge universale; questo in virtù del c. 1502*CCEO* §2: «*Lex iuris communis vero, nisi aliter in ipsa lege expresse cavetur, non derogat legi iuris particularis nec lex iuris particularis pro aliqua Ecclesia sui iuris derogat iuri magis particulari in eadem Ecclesia vigenti*»; per ALWAN la *PB* sarebbe una legge particolare che regola la Curia Romana. «Nel caso presente, la *PB* corrisponde per analogia alla *lex magis particularis*. Il principio è che la *lex communis* non può derogare alle normative meno comuni, *nisi in ipsa lege expresse cavetur*. Il can. 1063 *CCEO* non ha accennato a nessuna deroga [...] e quindi la *lex iuris communis* del *CCEO* non può derogare agli art. 126-130 che è la *lex propria* che delimita le funzioni di un organo della Curia Romana. Nessuna delle due leggi potrebbe prevalere sull'altra, bensì, debbono essere intese come complementari l'una all'altra, insieme alla terza che è il *CIC*, essendo tutte e tre componenti dell'unico trittico legislativo» (ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*,

B) Il *CCEO* non contiene delle disposizioni contrarie alla *PB* sull'appello alla Rota Romana, né riordina integralmente la materia. Il tribunale patriarcale ordinario non è stato creato *ex nihilo*⁴⁴. L'unica cosa che viene cambiata è il modo di procedere – il tribunale ormai è stabile e non più stabilito *ad casum*, il tribunale giudica per mezzo di giudici che si succedono a vicenda – nonché il fatto che questo tribunale giudica in tutti i gradi del giudizio (appello e ulteriori gradi). ALWAN sottolinea:

«Il concorso di competenza nei gradi di appello non è un caso nuovo ai codici di diritto canonico. Lo troviamo, infatti, tanto nel *SN* quanto nel *CIC-17* e del *CIC* del 1983⁴⁵, oltre che nell'attuale *CCEO* [...] il fatto di stabilire la competenza in secondo ed ulteriori gradi di appello nel can. 1063 del *CCEO* per gli orientali, non esclude *ipso facto* la competenza della Rota, che rimane concorrente finché non verrà esclusa espressamente con formula abrogativa o derogativa. [...] L'innovazione del *CCEO* si riduce alla detta sostituzione di un tribunale da formare *ad casum* con un tribunale stabile con competenza chiara e ordinaria, e in questo modo ha soddisfatto il principio direttivo generale, che la Commissione si è imposta di rispettare nella redazione del nuovo Codice»⁴⁶.

In breve, il c. 1063§3 *CCEO* non revoca l'antica competenza concorrente della Rota Romana prevista da *SN* c. 73: «*Appellatio fieri potest ad Sedem apostolicam vel ad alios iudices a Patriarcha vel Archiepiscopo nominatos*»⁴⁷. Quindi resta immutata la competenza prevista dalla *PB* a favore della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali; l'unica differenza con

43). È strano che la *PB*, che vuole essere “il compimento” (*PB*, *Praemium* n° 13c) del *CIC* e del *CCEO* formando con essi un *Corpus Iuris canonici*, avrebbe soltanto lo statuto di una legge particolare, anzi di una legge di diritto più particolare (*magis particularis*). La *PB* vale per tutta la Chiesa universale ed entra, anche come *lex propria* sulla Curia Romana, nella categoria dell'*ius commune*, secondo il c. 1493 *CCEO*. Quindi non si può applicare il precetto del c. 1502§2 *CCEO*. Nel caso che la *PB* fosse considerata *ius particulare* e che uno vorrebbe proteggerla, mediante il c. 1502§2 *CCEO*, contro la deroga operata dal diritto comune del *CCEO*, il c. 6, 1° *CCEO* stabilisce chiaramente che «con l'entrata in vigore del Codice: 1° sono abrogate tutte le leggi di diritto comune o di diritto particolare che sono contrarie ai canoni del Codice, oppure che riguardano una materia che è stata integralmente ordinata nel Codice» (cfr. LLOBELL, *Inaugurazione...*, 22 e 34-35).

⁴⁴ Il c. 1063 *CCEO* riprende infatti *SN* cc. 85, 19 e 72.

⁴⁵ I cc. 1438-1439 *CIC* istituiscono i tribunali di appello accanto ai cc. 1443-1444 *CIC* che prevedono la competenza concorrente della Rota Romana in secondo grado. Ricordiamo che *SN* c. 78 stabiliva: «§1 *Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum pro appellationibus recipiendis est Sacra Rota Romana...*».

⁴⁶ ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 41-42.

⁴⁷ *SN* c. 73: «§1. *A tribunali Patriarchæ vel Archiepiscopi iudicante in prima vel secunda instantia appellatio fieri potest ad Sedem Apostolicam vel ad alios iudices a Patriarcha vel Archiepiscopo nominatos, firmo praescriptio §2. §2. Quoties ipse Patriarcha vel Archiepiscopus partes iudices per se egit, appellatio interponi debet ad Sedem Apostolicam.*».

il *CIC* è che i tribunali patriarcali ordinari hanno competenza concorrente in terzo e ulteriore grado di giudizio.

Un altro argomento⁴⁸ invocato da ALWAN, in seguito a FUNGHINI, è l'articolo 5 delle *Normæ Rotæ 1994*, approvate in forma specifica, che prescrive: «*Apostolici Rotæ Romanæ Tribunalis iurisdictionem et competentiam moderantur Codex Iuris canonici, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Const. Apost. Pastor Bonus necnon Normæ eiusdem propriae*»⁴⁹. Viene ribadita come bisogna comprendere la competenza della Rota Romana nell'insieme del trittico del *Corpus Iuris canonici*, e quindi tener conto degli art. 58 §2, 126 e 128 della *PB* sulla competenza concorrente della Rota Romana a cui il c. 1063 *CCEO* non ha derogato. ALWAN, tra l'altro, osserva:

«Se fosse certa la *mens* del legislatore circa l'esclusione della competenza del Tribunale della Rota e l'esclusività di quella del Tribunale patriarcale, i Patriarchi orientali stessi avrebbero potuto e dovuto intervenire tanto nella *PB* quanto nel *CCEO* per rimuovere ogni ambiguità realizzando così la *mens* del legislatore in modo pacifico e chiaro. Tale fatto riconferma la prevalenza della tesi del concorso di competenza a scapito di quella sull'esclusività pretesa»⁵⁰.

ALWAN riassume che storicamente le Chiese orientali hanno sempre riconosciuto la competenza cumulativa, concorrente e facoltativa della Rota Romana per le cause orientali⁵¹. Perciò ALWAN ribadisce che la *mens legislatoris* del *CCEO* non è del tutto chiara sul punto di aver revocata tale competenza. Il *CCEO* avrebbe dovuto farlo in modo molto più esplicito. Per lo più, senza una tale competenza rotale per le cause provenienti dai territori patriarcali, come la Rota potrebbe essere in grado di svolgere il suo compito di provvedere “all'unità della giurisprudenza e attraverso le proprie sentenze [essere] di aiuto ai tribunali di gradi inferiori” (art. 126 *PB*)⁵²? La Rota si

⁴⁸ Cfr. ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 37-38.

⁴⁹ Cfr. *supra* nota n° 31.

⁵⁰ ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 43-44.

⁵¹ Sopra abbiamo accennato *SN* c. 78 che istituiva la Rota come tribunale ordinario per gli appelli per tutte le Chiese orientali. Sulla prassi attuale ALWAN informa che: «A parte quei singoli casi, tutte le Chiese orientali continuano attualmente a mandare gli atti delle cause legalmente appellate al Tribunale della Rota Romana. Anzi questa prassi non è mai stata interrotta né in occasione della promulgazione del *CCEO*, né tanto meno in occasione dell'interposizione del dubbio al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi. Per gli orientali, l'appello alla Rota, costituisce l'appello alla Suprema Autorità giudiziaria della Chiesa universale, al Successore di Pietro» (ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 45-46). Sempre l'ALWAN afferma che dal 1995, anno in cui fu proposto il *dubium iuris*, fino al 2008, 92 cause sono state appellate alla Rota: 75 provenivano dalla Chiesa maronita, che riconosce la competenza concorrente della Rota Romana in appello, e 17 dalla Chiesa greco-melkita; l'autore precisa tuttavia che «non si tratta di una posizione personale della Chiesa melkita contro la Rota» (ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 46).

⁵² *Ibid.*, 44-45.

troverebbe nell'impossibilità di garantire l'unità della giurisprudenza dentro il territorio delle Chiese patriarcali, a causa della sua incompetenza assoluta per tutte le cause provenienti dai territori patriarcali, visto che i tribunali patriarcali ordinari hanno la competenza esclusiva di poter trattare tutte le cause fino all'ultimo grado del giudizio. Mons. ALWAN temerebbe dunque una giurisprudenza patriarcale parallela a quella rotale⁵³?

§3. Motivi a favore della competenza esclusiva dei tribunali patriarcali ordinari per le cause provenienti dai territori patriarcali

Passiamo ora all'analisi degli studiosi che ritengono l'incompetenza assoluta della Rota Romana di fronte alla competenza esclusiva dei tribunali patriarcali ordinari per le cause provenienti dai territori patriarcali (c. 1063§3 CCEO).

Il primo sostenitore della competenza esclusiva dei tribunali patriarcali ordinari è stato il P. Prof. IVAN ŽUŽEK S.I.⁵⁴, che qualificava il tribunale patriarcale ordinario come una specie di "Rota" per le Chiese patriarcali competente di giudicare le cause in tutti i gradi del giudizio. Così, indicava ŽUŽEK, fu realizzato il principio direttivo per la revisione del diritto procedurale, secondo cui: «Ogni Chiesa orientale abbia la facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo di poter trattare le cause (non riservate alla Santa Sede) in tutte le istanze, fino alla sentenza finale [...]»⁵⁵. Tale opinione è condivisa da altri eminenti canonisti (soprattutto orientali), come

⁵³ Interessante è la sua uscita di riserva come Prelato Uditore: «Chiaramente alcuni Vicari giudiziali orientali, che non desiderano che talune loro sentenze vengano esaminate in Rota, approfittano del *dubium iuris* in esame per non inviare degli atti alla Rota, e magari, il giorno dopo, trasmettono altre cause in appello alla Rota Romana, senza nessuna polemica» (ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 45).

⁵⁴ Il Rev. P. Prof. IVAN ŽUŽEK SJ (1924-2004) è stato il Segretario dalla PCCICOR e fu relatore del *Cætus Centralis*. Egli fece parte del gruppo speciale di esperti incaricato della revisione dello Schema del 1982 sulle norme procedurali e fu anche membro del *Cætus de coordinatione* per tutti gli schemi orientali. Inoltre fu professore di diritto processuale nella Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio istituto Orientale.

⁵⁵ Per il principio direttivo cfr. *supra* nota nr. 4. ŽUŽEK I., *Alcune note circa la struttura delle Chiese orientali*, in IDEM, *Understanding the Eastern Code, «Kanonika»* 8, Roma 1997, 141: «Inoltre il "tribunal ordinarium Ecclesiae patriarchalis" che il patriarca deve costituire diventa una specie di "Rota" per le Chiese patriarcali, che può giudicare in tutti i "gradus iudicii" (can. 1063). Vi era qualche difficoltà sul come indicare le competenze dei tribunali della Sede apostolica, il che è stato risolto con la clausola "salva competentia Sedis apostolicae" introdotta nel §1 del can. 1062, e si aveva di mira la competenza della Segnatura apostolica [...] A proposito giova notare che con fare dal tribunale ordinario delle Chiese patriarcali un istituto simile a quanto era noto come "Rota hispanica", si è realizzata per queste Chiese l'istanza del "principio di revisione" formulato nella Plenaria dei membri della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale del marzo 1974 [...]. IDEM in ID., *The Patriarchal Structure: According to the Oriental Code*, in GALLAGHER C. (ed.), *The Code of Canons of the Oriental Churches: An Introduction*, Roma 1991, 48. Cfr. anche ŽUŽEK I., *Un Codice per una "Varietas Ecclesiarum"*, in IDEM, *Understanding the Eastern Code, «Kanonika»* 8, Roma 1997, 252.

G. NEDUNGATT⁵⁶, A. THAZHATH⁵⁷, V. POSPISHIL⁵⁸, M. J. ARROBA-CONDE⁵⁹, CECCARELLI-MOROLLI⁶⁰. Riguardo alla disarmonia sopraindicata fra gli artt. 58 §2, 126 e 128 della *PB* e il *CCEO*, Sua Em.^{za} Rev.^{ma} il Cardinale GROCHOLEWSKI fece notare già nel lontano 1989⁶¹:

«Nonostante la riaffermata, nella *Pastor Bonus*, estensione della competenza dei tribunali apostolici anche alle Chiese orientali (cfr. art. 58 §2), sembra che la Costituzione apostolica non prenda in piena considerazione – nella formulazione delle competenze di detti organi giudiziari della Santa Sede – la legislazione delle Chiese orientali, né quella vigente né lo schema del Codice [...] la cui promulgazione si preannuncia vicina. [...] Presentando la Rota Romana come tribunale di secondo grado alternativo a tutti gli altri tribunali di tale grado (art. 128 n° 1), la *Pastor Bonus* non tiene conto che lo schema per le Chiese orientali (cann. 1078-1080) prevede diversamente; similmente la Rota Romana appare nella *Pastor Bonus* come tribunale necessario di terza ed ulteriore istanza [...] mentre il can. 1078 §3

⁵⁶ NEDUNGATT G., *The Spirit of the Eastern Code*, Roma 1993, 93: «In matrimonial cases, too, the third trial is done at home, not in Rome before the Rota. This judicial self-sufficiency of the Patriarchal Church does in no way deny the primatial role of the Roma See, to which appeal or recourse is always possible as to a Supreme Court (c. 1059)». Indichiamo che la formulazione esatta del c. 1059 *CCEO* sulla *provocatio* non è *provocatio ad Sedem Apostolicam*, bensì *provocatio ad Romanum Pontificem*; cfr. *supra* nota nr. 4.

⁵⁷ THAZHATH A., *The Superior and Ordinary Tribunals of a sui iuris Eastern Catholic Church*, in *Studia Canonica* 29 (1995), 381: «The Tribunal of the Roman Rota will not deal with a case from the proper territory of a patriarchal or major archiepiscopal *sui iuris* Church unless it is a case reserved or submitted to the Roman Pontiff and the case is forwarded to this tribunal (cc. 1059-1060)». Si tratta allora come, già detto, di una competenza delegata e straordinaria della Rota, in quanto tribunale designato dal Romano Pontefice nell'ambito della *provocatio* o del *forum privilegiatum* dei cc. 1059 e 1060 *CCEO*.

⁵⁸ POSPISHIL V.J., *Eastern Catholic Church Law*, Brooklyn 1996², 711: «There are two tribunals foreseen at the highest level of a patriarchal Church: that of the Synod of bishops (c. 1062), and another one (the patriarchal tribunal), which is the highest tribunal for appeals from lower tribunals (c. 1063)».

⁵⁹ ARROBA CONDE M. J., *Diritto processuale canonico*, Roma 2006, 171: «Per le cause di rito orientale la Rota non è sempre competente in secondo grado [...] La Rota non è competente per la terza istanza nelle cause di rito orientale (lo è il tribunale patriarcale)». È chiaro che l'autore ha in mente le cause provenienti dai territori patriarcali. La regola di competenza esclusiva del c. 1063§3 *CCEO* non si applica alle Chiese metropolitane *sui iuris* e a tutte le altre Chiese *sui iuris*, per cui la Rota opera, secondo il c. 1065/*CCEO*, come tribunale di terzo grado. Per lo più, la Rota giudica in terzo grado per le cause provenienti da fuori del territorio patriarcale.

⁶⁰ CECCARELLI MOROLLI, s.v. *Diritto processuale canonico orientale*, in FARRUGIA E. G. (ed.), *Dizionario Enciclopedico dell'Oriente Cristiano*, Roma 2000, 241-245.

⁶¹ Nel 1989 il Cardinale GROCHOLEWSKI era Segretario del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

dello schema attribuisce al tribunale patriarcale di giudicare ordinariamente anche in terza ed ulteriore istanza»⁶².

Quindi il GROCHOLEWSKI nega la competenza ordinaria della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali e conclude che «questa Costituzione apostolica [n.d.r. *PB*] venga pubblicata nelle edizioni ufficiali di entrambi i Codici; questo però forse richiederà necessari adattamenti»⁶³.

I sostenitori più importanti a favore della competenza esclusiva del tribunale patriarcale ordinario per le cause provenienti dai territori patriarcali sono: C. G. FÜRST, J. ABBAS e infine J. LLOBELL⁶⁴. Il punto di partenza di questi autori è il principio direttivo per la revisione delle norme procedurali orientali approvato dalla *PCCICOR* nel 1974, cioè:

«Ogni Chiesa orientale abbia la facoltà di organizzare i suoi tribunali in modo di poter trattare le cause (non riservate alla Santa Sede) in tutte le istanze, fino alla sentenza finale, salve restando la *provocatio ad Sedem apostolicam* [...] che è un caso eccezionale e non presenta un vero appello»⁶⁵.

Tali studiosi hanno analizzato in modo approfondito la genesi delle norme del *CCEO*⁶⁶. Il risultato di tali studi raggiunge la conclusione che la *mens legislatoris* abbia chiaramente voluto escludere ogni competenza

⁶² GROCHOLEWSKI Z., *I tribunali*, in BONNET P.A. e GULLO C. (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*, Città del Vaticano 1997, 416-417. Lo schema del Codice orientale qui accennato è lo schema del 1986. Cfr. *Nuntia* 24-25 (1987), 1-276. I canoni citati diventeranno i cc. 1063-1065 *CCEO*.

⁶³ GROCHOLEWSKI Z., *I tribunali...*, op. cit., 417-418; anche cfr. IDEM, *Il Romano Pontefice come giudice supremo*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995), 44. Mons. ALWAN osserva tuttavia che al suo tempo la *PB* fu anche sottoposto a esame dei Patriarchi orientali (cfr. *PB* n° 6). Se la *mens legislatoris* mirava all'esclusione di una competenza concorrente della Rota Romana a favore della competenza esclusiva dei tribunali patriarcali ordinari, perché i Patriarchi orientali non sono intervenuti nella *PB* come nel *CCEO* per rimuovere ogni ambiguità? Cfr. ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 44.

⁶⁴ FÜRST pubblicò per primo un articolo sostanziale su questa problematica, ved. FÜRST C. G., *Lex prior derogat posteriori? Die Ap. Konst. Pastor Bonus, die Römische Rota als konkurrierendes Gericht II. Instanz bzw. Als III. (und ggf. Weitere) Instanz zu Gerichten einer Orientalischen Kirche eigenen Rechts und der CCEO*, in *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, vol. 1, Sonderdruck 1999, 269-283. Per l'articolo di ABBASS pubblicato nel 2000, ved. ABBASS, *The Roman Rota...*, op. cit.; l'ultimo articolo in data su questa tematica, pubblicato nel 2008, è quello di LLOBELL, ved. LLOBELL, *Inaugurazione...*, op. cit. Sopra (ved. nota nr. 35) abbiamo già indicato come J. LLOBELL sia passato da una posizione in favore della competenza concorrente della Rota Romana alla posizione attuale dove sostiene l'incompetenza assoluta della Rota Romana e la competenza esclusiva dei tribunali patriarcali ordinari per le cause provenienti dai territori patriarcali; «[...] sono giunto alla "certezza morale" sul fatto che il *CCEO* abbia abrogato la *PB* e abbia stabilito l'incompetenza assoluta della Rota Romana sulle cause delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori entro i confini dei territori propri» (LLOBELL, *Inaugurazione...*, 22).

⁶⁵ Cfr. *supra* nota nr. 4.

⁶⁶ Soprattutto ABBASS si sottoferma a lungo sull'*iter* dei cc. 1059 (sulla *provocatio*), 1062 §1 (sul Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale), 1063§3 *CCEO* (sulla competenza del tribunale patriarcale ordinario). Cfr. ABBASS, *The Roman Rota...*, 456-468.

concorrente o cumulativa della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali. L'impostazione dei cc. 1059, 1062 e 1063 *CCEO* era chiaramente di "orientalizzare" le norme *de foro competenti* nel *CCEO*, di cui il risultato maggiore è che il tribunale patriarcale ordinario, entro i confini della Chiesa patriarcale, costituisce una specie di "Rota" per le Chiese patriarcali⁶⁷. La vecchia disciplina della *SN* cc. 73, 79 e 408⁶⁸ in favore della competenza della Rota Romana veniva integralmente riordinata dai nuovi canoni sul foro competente, e più particolarmente dal c. 1063§3 *CCEO*. Per lo più, in virtù del c. 1502§1 *CCEO*, il c. 1063§3 *CCEO*, come *lex posterior*, deroga l'art. 128 della *PB* (*lex prior*).

J. ABBASS sviluppa questa tesi attraverso alcune domande⁶⁹.

La prima domanda che tale autore si pone è se la Rota Romana possa rivendicare la sua competenza in virtù del c. 1059 *CCEO* sulla *provocatio*⁷⁰. La tesi di ABBASS⁷¹ è che, in virtù del c. 1059 *CCEO*, ciascun fedele può appellarsi alla Sede apostolica in qualsiasi stato e grado del giudizio. Visto che la Rota Romana è il tribunale della Sede apostolica per tutti i fedeli cattolici, inclusi gli orientali, ciascun fedele può quindi fare appello alla Rota Romana. Abbiamo già indicato⁷² che questo argomento non fa distinzione tra la *provocatio* e l'appello classico, che secondo il principio direttivo, sopra citato, viene qualificata come "un caso eccezionale" non essendo "un vero appello"⁷³. D'altronde il c. 1059 *CCEO* sostituisce la vecchia terminologia *provocatio ad*

⁶⁷ Cfr. *supra* ŽUŽEK in nota nr. 55.

⁶⁸ Per il testo del c. 73 *SN*, cfr. *supra* nota nr. 47. *SN*, c. 79: «§1. *Firmo praescripto* §2, *Sacra Rota iudicat: 1° In secunda instantia causas quae a quorumvis Hierarcharum tribunalibus in primo gradu diiudicatae fuerint et ad Sedem Apostolicam per appellationem legitimam deferantur; 2° In ultima instantia causas ab ipsa Sacra Rota et ab aliis quibusvis tribunalibus in secunda vel ulteriori instantia iam cognitae, quae rem iudicatam non transierint. §2. Causas quae ad fideles rituum orientalium spectant et per appellationem ad Sedem Apostolicam deferantur, Sacra Rota iudicat in secunda et ulteriori instantia, si a Sacra Congregatione pro Ecclesia orientali ad eam remittantur. [§3...]*». Per il testo del c. 408 *SN*, ved. *supra* nota nr. 18.

⁶⁹ «Can the Roman Rota claim competence by virtue of *CCEO* c. 1059?», «Does *PB* art. 128 apply to the Eastern patriarchal Churches?», «Does *PB* art. 128 apply notwithstanding *CCEO* c. 1063 §3?», «Has *CCEO* c. 1063 §3 integrally reordered the former law?» ABBASS, *The Roman Rota...*, 469-487.

⁷⁰ *Ibid.*, 469-473.

⁷¹ Questo era l'argomento della sentenza rotale *coram de Lanversin* (cfr. *supra* nota nr. 15) e di FUNGHINI (cfr. *supra* nota nr. 32).

⁷² Cfr. *supra* nota nr. 4 e nr. 19.

⁷³ Già nel 1997 LLOBELL indicava come con questa aggiunta «la commissione, quindi, ha voluto escludere dalla competenza della Rota Romana, nelle materie non riservate, la via ordinaria dell'appello in seconda istanza (per tutti i tribunali) e della terza e delle eventuali ulteriori istanze [...] per i tribunali delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori per le cause del proprio territorio [...] prevedendo diversi tribunali con la stessa competenza della Rota per il rispettivo grado dell'istanza». LLOBELL J., *Le norme della Rota Romana in rapporto alla vigente legislazione canonica: la 'matrimonializzazione' del processo; la tutela dell'ecosistema processuale, il principio di legalità nell'esercizio della potestà legislativa*, in BONNET P.A. et ALII, *Le "normae" del Tribunale della Rota Romana*, Vaticano 1997, 67.

Sedem apostolicam del c. 32 *SN* con l'espressione *provocatio ad Romanum Pontificem*⁷⁴. Con questo cambiamento il legislatore ha voluto chiudere la porta agli appelli provenienti dai territori patriarcali presso la Rota Romana, in quanto tribunale d'appello ordinario. La *provocatio* deve essere indirizzata alla persona stessa del Pontefice che allora giudica personalmente o mediante i tribunali della Sede apostolica o tramite altri giudici da lui delegati, escludendo *a priori* ogni competenza ordinaria rotale⁷⁵. La competenza della Rota sarebbe nell'ambito della *provocatio* una competenza delegata dal Romano Pontefice e quindi straordinaria. Una seconda domanda che l'ABBASS si pone è se gli artt. 126 e 128 della *PB* si applicano alle Chiese patriarcali⁷⁶. Dopo aver specificato la competenza della Congregazione per le Chiese orientali nel art. 58 §1 della *PB*⁷⁷, il §2 del medesimo articolo⁷⁸ elenca la competenza esclusiva di alcuni dicasteri, compresa la Rota Romana. Quindi l'ABBASS si interroga in quale misura l'art. 126 e, in modo più preciso, l'art. 128 della *PB* sulla competenza della Rota Romana in seconda, terza e ulteriore istanza, è una competenza che si applica anche in confronto alle Chiese patriarcali. Così la Rota Romana godrebbe, nonostante il c. 1063§3 *CCEO*, di una competenza concorrente con il tribunale patriarcale ordinario⁷⁹. Visto che il *CCEO* non specifica la competenza dei tribunali della Sede apostolica, bisogna quindi riferirsi alla *PB*, che delinea la competenza della Rota Romana e che comunque forma insieme al *CIC* e al *CCEO* un unico *Corpus Iuris Canonici*⁸⁰.

⁷⁴ FÜRST indica come questa distinzione non fu notata dalla sentenza *coram* DE LANVERSIN, cfr. FÜRST C. G., "Lex prior derogat posteriori?", *Die Ap. Konst. Pastor Bonus, die Römische Rota als konkurrierendes Gericht II. Instanz bzw. Als III. (und ggf. Weitere) Instanz zu Gerichten einer Orientalischen Kirche eigenen Rechts und der CCEO*, in Winfried Schulz in memoriam. *Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, vol. 1, Sonderdruck 1999, 272-273.

⁷⁵ Cfr. FÜRST C. F., "Lex prior derogat posteriori?...", op. cit., 273: «Dies zeigt wiederum zweifellos, dass über den Weg der *provocatio ad Romanum Pontificem* die Römische Rota zunächst keine Kompetenz hat. Auch die Römische Rota bedarf jeweils einer besonderen Bevollmächtigung, die sie im konkreten Falle eben vorerst nicht hatte und erst durch das zitierte Dekret der vom Papst generell bevollmächtigten Apostolischen Signatur bekam».

⁷⁶ ABBASS, *The Roman Rota...*, 473-476.

⁷⁷ Art. 58§1 *PB*: «§1 La competenza di questa Congregazione si estende a tutti gli affari, che sono propri delle Chiese orientali e che debbono essere deferiti alla Sede Apostolica, sia circa la struttura e l'ordinamento delle Chiese, sia circa l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri». Comunque secondo Mons. M. D. BROGI la Congregazione non usufruisce più della *praesumptio competentiae*; visto che non viene più detto che la Congregazione ha tutte le facoltà delle altre Congregazioni (cfr. art. 45 §1 della *Regimini Ecclesiae Universae*). Ved. BROGI M., *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in BONNET P.A. e GULLO C., *La Curia Romana...*, op. cit., 253-254.

⁷⁸ Per il testo dell'art. 58 §2 *PB*, cfr. *supra* nota nr 24.

⁷⁹ Questo era l'argomentazione di Mons. SARRAF, cfr. *supra* nota nr. 26.

⁸⁰ Questo era l'argomentazione di Mons. FUNGHINI, cfr. *supra* nota nr. 28.

Tuttavia, in modo più specifico dobbiamo chiederci in quale misura il c. 1063§3 *CCEO* deroghi l'applicazione dell'art. 128 della *PB*.

Il Cardinale GROCHOLEWSKI aveva già rimarcato il fatto che la *PB* non prendeva sufficientemente in considerazione lo schema del codice orientale del 1986 (in sigla: *CICO*) che prevedeva la competenza del tribunale patriarcale ordinario (c. 1078§3 *CICO*). Bisognava portare “i necessari adattamenti” alla *PB*⁸¹. I tre maggiori sostenitori della competenza esclusiva del tribunale patriarcale ordinario con la conseguente incompetenza assoluta della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali invocano il fenomeno della successione della legge nel tempo (c. 1502§1 *CCEO*). Secondo ALWAN nessuna delle ipotesi del c. 1502§1 *CCEO* sarebbe applicabile al rapporto fra la *PB* e il c. 1063§3 *CCEO*. In particolare l'ALWAN ritiene che persiste un dubbio sul fatto se la materia della *PB* sulla competenza concorrente della Rota nell'ambito delle Chiese patriarcali è stata integralmente riordinata. Allora in caso di un tale dubbio, la legge anteriore non viene derogata (c. 1503 *CCEO*). Infine ALWAN conclude a favore di una necessaria armonizzazione fra *PB* e *CCEO*. Al contrario i canonisti FÜRST, ABBAS e LLOBELL non posseggono tali riserve ed applicano il principio della successione della legge nel tempo, secondo il celebre brocardo: *Lex posterior abrogat priorem*. Inoltre i sopra menzionati tre studiosi sottolineano che non c'è bisogno che la legge successiva deve dichiarare espressamente (“*expresse*”) che la legge precedente sia abrogata o derogata⁸², nel caso che la legge successiva (il *CCEO*) riordina integralmente la materia, *in casu* i canoni *de foro competentis*⁸³. In concreto il c. 1063§3 *CCEO*, come legge posteriore, deroga all'art. 128 della *PB* sulla competenza della Rota, non tanto perché il canone orientale lo dichiara espressamente o nemmeno perché il canone orientale sia contrario all'art. 128 della *PB*⁸⁴, ma perché i nuovi canoni del *CCEO de foro competentis* hanno completamente riordinato l'antica disciplina della SN, escludendo dell'organizzazione dei tribunali gli appelli alla Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali⁸⁵. Per i tre autori l'*iter* della

⁸¹ Cfr. *supra* nota nr. 63.

⁸² Questa era pertanto l'opinione espressa da SARRAF e da ALWAN.

⁸³ ABBASS, *The Roman Rota...*, 483: «However, it would seem that, given the three distinct circumstances in which later laws abrogate or derogate from earlier laws (*CCEO* c. 1502 §1), the legislator need not also make an express declaration where the new Eastern norms have completely reordered the canons *de foro competentis*».

⁸⁴ In verità niente impedisce che la *PB* e il *CCEO*, facendo parte dello stesso trittico del *Corpus Iuris canonici*, siano armonizzati, come lo sostiene ALWAN, nel senso che due tribunali, cioè la Rota e il tribunale patriarcale ordinario, siano *æque* competenti per le cause provenienti dai territori patriarcali.

⁸⁵ ABBASS, *The Roman Rota...*, 483: «[...] *CCEO* c. 1063/*CCEO* §3 has derogated from the competence of the Roman Rota established in *PB* art. 128, not because the Eastern norm states so expressly and not so much because it directly contradicts *PB* art. 128, but because the new law has completely reordered the previous law in SN by precluding appeals to the Holy See».

redazione del c. 1063§3 *CCEO* mostra chiaramente la volontà di derogare alla competenza rotale tale prevista dai cc. 73, 79 e 408 di *SN*⁸⁶ e dall'art. 128 della *PB* per le cause provenienti dai territori patriarcali⁸⁷.

Nella plenaria della *PCCICOR* del 1974, allora approvante il principio direttivo secondo cui ogni Chiesa orientale dispone della facoltà di organizzare i suoi tribunali in tal modo che tutte le istanze siano esaurite presso i medesimi tribunali, la maggiore preoccupazione dei membri era che la prassi degli appelli ai tribunali della Santa Sede, tale prevista dal c. 73 *SN*, costituiva spesso un abuso nella retta amministrazione della giustizia⁸⁸.

Lo schema *CICO* del 1975 ometteva così ogni riferimento al c. 73 *SN* e aderiva totalmente al principio direttivo approvato dalla *PCCICOR* nel precedente anno (1974)⁸⁹. Il testo provvisorio (c. 9§2 dello Schema del 1975 di ciò che diventerà il c. 1063§3 *CCEO*) già prevedeva che il tribunale patriarcale ordinario fosse il tribunale d'appello nel secondo e negli ulteriori gradi del giudizio⁹⁰. Addirittura, il relatore affermava che questa costituiva "una vera novità"⁹¹.

⁸⁶ Per il testo dei canoni della *SN*, cfr. *supra* nota nr. 68. Era soprattutto nella sentenza rotale *coram* DE LANVERSIN che i giudici svilupparono la tesi che il *CCEO* non aveva abrogato il c. 408 *SN*.

⁸⁷ FÜRST C. G., *Lex prior derogat posteriori?*..., op. cit., 276: «Eine Argumentation mit Art. 128 PB aber könnte nur dann Erfolg haben, wenn der *CCEO* diesen Artikel nicht derogiert hat – *lex posterior derogat priori* und nicht ein neuerfundenes *lex prior derogat posteriori*. Eine solche Derogation in bezug auf Fälle von Gerichten innerhalb des Territoriums einer Orientalischen Kirche ist aber nun tatsächlich erfolgt, wie gerade die Redaktionsgeschichte der cc. 1059§2 und 1063§3 *CCEO* [...] zeigt». ABBASS analizza in profondità l'iter della formazione dei cc. 1059, 1062§1 e 1063§3 *CCEO*, ved. ABBASS, *The Roman Rota...*, 456-468 e 484-487; cfr. anche LLOBELL, *Inaugurazione...*, 29-30.

⁸⁸ *Nuntia* 30 (1990), 66 e 67: «Membro G: Nous avons des cas particulièrement tragiques, où la justice est déniée, à cause de cette *provocatio ad Sedem Apostolicam* et je ne pense pas du tout que le Saint Siège a en vue qu'un recours à Lui puisse arrêter le cours de la justice. Il y a des gens malhonnêtes et qui, sachant qu'un recours au Saint Siège peut provoquer un retard de trois, quatre et cinq ans, font cet appel au Saint Siège, simplement pour retarder la sentence. Membro H1: Les gouvernements chez nous, ne comprennent pas cette allégeance de nos tribunaux à Rome, surtout quand pour des motifs très futiles, on s'adresse, on provoque la cause processuelle à Rome. Deuxièmement en cas de recours contre une sentence prononcée par ces tribunaux, les Cours de Cassation locaux, n'hésiteraient pas à reprendre l'étude du procès, à annuler la sentence de nos tribunaux locaux ou romains. A mon avis, il faudrait changer la structure de ce canon, de façon à éviter tout possibilité d'exploitation».

⁸⁹ *Nuntia* 5 (1977), 10 (c. 5): «On remarquera plus bas dans les canons qui suivent, que le *Coetus* dit explicitement, suivant les "Principes directeurs", que le tribunal patriarcal est un tribunal d'appel en seconde et ultérieures instances et pourtant le can. 73 [SN] était simplement omis par le *Coetus*».

⁹⁰ *Nuntia* 5 (1977), 15 (c. 9§2): «§2. *Hoc tribunal [ordinarium Patriarchatus] est tribunal appellationis in secunda et ulterioribus instantiis, ope iudicum qui sibi invicem succedunt, pro causis in tribunalibus inferioribus iam definitis*».

⁹¹ *Nuntia* 5 (1977), 14: «Le §2 au contraire est une grande nouveauté. En rédigeant ce paragraphe et en omettant en même temps le can. 73 du SN, le *Coetus* s'est conformé au "Principe directeur" mentionné plus haut en proposant que le tribunal patriarcal peut traiter les causes dans toutes les trois instances [...]»-

I *prænotanda* allo schema *CICO* del 1982 esprimeva chiaramente l'intenzione di riordinare integralmente i canoni *de foro competenti*⁹². Il *Cætus de processibus* indicava come la bozza del c. 1063§3 *CCEO* rispecchiasse il principio direttivo del 1974 e come l'organizzazione dei tribunali nelle Chiese patriarcali dovrebbe essere più in sintonia con il loro statuto di Chiese *sui iuris*, e perciò insisteva che le cause verrebbero concluse dentro il territorio patriarcale «*remotis appellationibus ad Romanæ Curie Dicasteriæ*»⁹³. Nella sentenza rotale *coram* DE LANVERSIN, i giudici rotali sostenevano che il c. 408 *SN*, il quale dava una competenza prevalente alla Rota Romana, non era abrogato⁹⁴. ABBAS e LLOBELL sostengono che nel contesto dei *prænotanda* allo schema del 1982 la Rota venisse comunque esclusa, nel senso che il c. 408 *SN* era precisamente una delle norme oggetto della revisione con l'intenzione di concepire un ordinamento del tutto nuovo dei canoni sul foro competente⁹⁵; perciò, la materia dei cc. 73 e 408 *SN* venne ad essere

⁹² *Nuntia* 14 (1982), 5: «*Caput de foro competenti (canones 4-23) congregat canones 14-39, 46-51 et 72-76 Litt. Ap. "Sollicitudinem Nostram", qui, recogniti, novo ordine disponuntur, qua re magna spes concipitur ut maiori perspicuitati provideatur in normis quae circa tribunalium gradus et species eorumque competentiam nunc dispersae sunt. Omnibus perpensis, visum est has universas normas, ex uno vel alio respectu saltem colligi posse sub titulo "de foro competenti"*».

⁹³ *Nuntia* 14 (1982), 4: «*In canonibus Litterarum Apostolicarum "Sollicitudinem Nostram" recognoscendis Consultores "Coetus a Studiis de Processibus" principia a Plenario Coetu Membrorum Commissionis [...] adprobata secuti sunt. Inter alia Coetus Plenarius Membrorum Commissionis votum enuntiavit ut tribunalium ordinatio in Patriarchalibus Ecclesiis magis consona sit earundem sui iuris statui, ac proinde, ut causae intra ambitum harum Ecclesiarum finiantur, remotis appellationibus ad Romanæ Curiae Dicasteria [...]*». Tuttavia ciascun fedele conserverebbe il diritto alla *provocatio ad Romanum Pontificem*. Ricordiamo che ALWAN invoca a favore della competenza concorrente della Rota Romana la *prænotanda* al *Titulus XXIII De iudiciis in genere* dello *Schema canonum de tutela iurium seu de processibus* del 1982 che in connessione al c. 9 (che diventerà il c. 1063 *CCEO*) afferma: «*Tribunal ordinarium Ecclesiae patriarchalis, ut in can. 9 schematis proponitur, fit tribunal appellationis in secunda et ulterioribus instantiis pro causis in tribunalis inferioribus definitis. Hoc canone hierarchia tribunalium (eparchiale, metropolitanum, patriarchale) in patriarchali Ecclesia completa est, quod profect non excludit concurrentem et praevalem competentiam tribunalium Summi Pontificis in iisdem causis*» in *Nuntia* 14 (1982), 6. Su questo argomento cfr. *supra* nota nr. 38. Mentre l'ABBASS è del parere che: «This statement [the concurrent and prevalent competence of tribunals of the Supreme Pontiff] could not have meant to include the Roman Rota because it would have contradicted the *Coetus'* intention stated earlier in the same *Praenotanda* to exclude appeals from tribunals of the patriarchal Churches to the dicasteries of the Roman Curia. Essentially, the explanation meant to highlight the competence of the Apostolic Signatura but the reference in the plural "tribunals of the Supreme Pontiff" evidently must have also intended the tribunals of the Holy See, conceivably including the Rota, designated *ad hoc* by the Pope to deal with cases within his specific competence» (ABBASS, *The Roman Rota...*, 481). Potremo anche, per esempio, aggiungere il Tribunale della Penitenzieria apostolica e il Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

⁹⁴ Cfr. *supra* nota nr. 21.

⁹⁵ ABBASS, *The Roman Rota...*, 485-486: «However in the context of the entire *Praenotanda*, it would seem evident that SN c. 408, found outside the SN canons on competent forum (cc. 14-31) and the different grades and kinds of tribunals (cc. 32-93), was one of those norms reviewed by the *Cætus de processibus* with the intention of giving a "new order" to the canons on the competent forum and placing them together with the first chapter *de foro competenti* [...] In accord with the *Cætus'* decision

integralmente riordinata. La revisione da parte del Gruppo di studio dello schema del 1982 non ritoccava sostanzialmente lo schema elaborato dal *Cœtus de processibus*⁹⁶. Fu inserito un nuovo c. 10bis – il quale diventerà il c. 1065 *CCEO* – che a suo modo contiene un'esclusione chiara della competenza ordinaria della Rota Romana in terza istanza, e quindi anche in seconda istanza: «*Tribunal tertiæ instantiæ est Sedes Apostolica, nisi aliud expresse cavetur*»⁹⁷.

Ormai diventa ovvio che il c. 1063§3 *CCEO*, in quanto *lex posterior*, abbia abrogato la normativa precedente di *SN* (cc. 73, 79 e 408) essendo quest'ultima *lex prior* (c. 1502§1 *CCEO*). È stata integralmente riordinata la materia sul foro competente, compresa la competenza della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali. Dunque non sussiste dubbio alcuno sulla revocazione della normativa anteriore; cosicché il c. 1503 *CCEO* non può trovare applicazione⁹⁸.

Lo stesso ragionamento della successione della legge nel tempo vale per l'art. 128 della *PB* che a sua volta viene derogato dal c. 1063§3 *CCEO* in quanto la Rota non ha nessuna competenza in secondo e ulteriore grado di giudizio per le cause provenienti dai territori patriarcali. Tale competenza rotale prevista dalla legge precedente viene anche esclusa in virtù del c. 6 1° *CCEO*, secondo cui con «l'entrata in vigore del Codice: 1° sono abrogate tutte le leggi di diritto comune o di diritto particolare che sono contrarie ai canoni del Codice, oppure che riguardano una materia che è stata integralmente riordinata nel Codice»⁹⁹.

Dunque *quid agerem* con le *Normæ Rotæ* del 1994 che sono chiaramente *ius particulare* e visto che sono approvate in forma specifica, sarebbero in grado di modificare la normativa del *CCEO*? Nell'articolo 5 sulla determinazione della competenza della Rota, queste *Normæ Rotæ* si limitano a riferire i criteri stabiliti dal diritto comune (*CIC*, *CCEO*, e *PB*), senza modificarli¹⁰⁰. Le *Normæ Rotæ* rispettano la normativa sulla competenza rotale tale che viene stabilita dai cc. 1063 §3 e 1065 *CCEO*, modificando

to propose the norm that would exclude appeals to the Roma Rota, SN c. 408 was obviously omitted along with SN c. 73». Cfr. LLOBELL, *Inaugurazione...*, 49; cfr. *supra* nota nr. 21 in fine.

⁹⁶ *Nuntia* 17 (1983), 73: «Nonostante una letterale conformità nella maggioranza dei canoni con i testi del neo-CIC, il Gruppo di studio, per peculiari situazioni delle Chiese Orientali, ha mantenuto, come già proposto dai *coetus* precedenti, una assai diversa impostazione per i canoni *De foro competenti* unitamente ai canoni *De tribunalibus secundæ instantiæ* [...]».

⁹⁷ Ved. *Nuntia* 21 (1985) 43.

⁹⁸ ALWAN formula tuttavia l'esistenza di tale dubbio e perciò invoca il c. 1503 *CCEO* contro la revocazione dell'art. 128 *PB*.

⁹⁹ Cfr. *supra* nota nr. 43, in quanto ALWAN considera la *PB* come una *lex (magis) particularis*. Anche in questa ipotesi, in virtù dello stesso c. 6, 1° *CCEO*, la *PB* viene revocata con l'entrata in vigore del *CCEO*.

¹⁰⁰ Cfr. *supra* nota nr. 31 e nota nr. 49; cfr. anche LLOBELL, *Inaugurazione...*, 35.

però l'art. 128 della *PB*. Tali *Normae* integrano la competenza esclusiva dei tribunali patriarcali ordinari per le cause provenienti dai territori patriarcali¹⁰¹.

Tuttavia prima di concludere rimane ancora la domanda in quale misura la competenza della Rota Romana per queste cause possa essere reintrodotta dal c. 1062§1 *CCEO* che parla del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, in quanto tribunale superiore entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale. L'aggiunta "*salva competentia Sedis Apostolicae*" in quel canone permetterebbe una reintroduzione dell'art. 128 della *PB* in quanto la Rota costituisce uno dei tribunali della Sede apostolica¹⁰²? Questa interpretazione non quadrerebbe certamente con l'*iter* della redazione del c. 1062/*CCEO* §1. Nello schema del 1975, il *Cœtus de processibus* indicava che bisognava nel futuro specificare il rapporto fra il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, in quanto tribunale superiore, e la Segnatura apostolica¹⁰³. Anche per ŽUŽEK l'aggiunta "*salva competentia Sedis Apostolicae*" si riferiva alla Segnatura apostolica¹⁰⁴. Uno potrebbe argomentare, come lo fa ALWAN, che bastava aggiungere nel canone "*salva competentia Supremi Tribunalis Segnaturae Apostolicae*". Tuttavia il *CCEO* non menziona mai un nome di un dicastero specifico della Curia Romana. D'altronde il termine "Sede apostolica" permette precisamente di includere, in virtù del c. 48/*CCEO*, altri dicasteri o istituzioni della Curia Romana, come il tribunale della Penitenzieria apostolica¹⁰⁵ o il tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede al quale compete di giudicare i *graviora delicta*¹⁰⁶.

L'incompetenza assoluta della Rota Romana per le cause delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori entro i confini dei propri territori,

¹⁰¹ Per il ragionamento diverso di FUNGHINI e di ALWAN riguardo alle *Normae Rotæ*, cfr. *supra* nota nr. 31 e nota nr. 49.

¹⁰² L'opinione di ALWAN sull'aggiunta "*salva competentia Sedis Apostolicae*" nel c. 1062§1 *CCEO* è la seguente: «La competenza della Sede apostolica [...] comprende le cause che sono di competenza del Tribunale della Rota Romana e della Segnatura apostolica. Sicuramente non si tratta qui del solo Tribunale della Segnatura Apostolica [...] altrimenti si avrebbe potuto asserire chiaramente "*salva competentia Supremi Tribunalis Segnaturae Apostolicae*". [...] il cambiamento fatto nelle ultime modifiche dello schema intendeva espressamente considerare anche il Tribunale della Rota Romana come tribunale supremo nel territorio patriarcale, e in conseguenza costituisce il riconoscimento della competenza di detto tribunale curiale per le cause delle Chiese patriarcali» (ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 35).

¹⁰³ *Nuntia* 5 (1977), 12-13: «Les consultants ont formulé le canon afin de correspondre aux traditions orientales, conformément à la nature de chaque Eglise Orientale d'être *sui iuris*, sans entrer dans les précisions regardant les relations entre le Synode des Evêques, en tant que tribunal suprême d'une Eglise Orientale, avec le Suprême Tribunal de la Signature Apostolique, chose qui pourrait être traitée ultérieurement».

¹⁰⁴ Cfr. *supra* nota nr. 55; cfr. anche ABBASS, *The Roman Rota...*, 468.

¹⁰⁵ Cfr. *PB* artt. 117-120.

¹⁰⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Motu Proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"*, *quo normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur*, 30 aprile 2001, *AAS* 93 (2001), 737-739.

in virtù del c. 1063§3 *CCEO*, non esclude il valore speciale della giurisprudenza rotale. L'art. 126 della *PB* afferma chiaramente il compito della Rota di provvedere "all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, [essere] di aiuto ai tribunali di grado inferiore". Sopra abbiamo indicato quanto Mons. ALWAN qualificava l'esclusione della competenza rotale per le cause provenienti dai territori patriarcali come un ostacolo allo svolgimento di questo compito di unificazione della giurisprudenza¹⁰⁷. Tuttavia i limiti della competenza rotale, stabiliti dal c. 1063§3 *CCEO*, non escludono il compito "*unitati iurisprudentiae consuli*" affidato alla Rota e *a fortiori* non negano il valore universale, compreso per le Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, della giurisprudenza rotale per la retta interpretazione della legge, in particolare, in riguardo ai vari casi di nullità del matrimonio. Rimane che questa unificazione della giurisprudenza dei tribunali patriarcali ordinari per le cause dentro il proprio territorio non si potrà realizzare mediante la competenza ordinaria della Rota per queste cause, ma si potrà ottenere "soltanto mediante lo studio delle sentenze rotali pronunciate in cause simili"¹⁰⁸. Nonostante questo evidente limite, vale ugualmente per le Chiese orientali ciò che Papa BENEDETTO XVI diceva nella sua allocuzione alla Rota del 26 gennaio 2008:

«La giurisprudenza rotale va vista come esemplare opera di saggezza giuridica compiuta [...] per il bene di tutta la Chiesa. [...] Ciò richiede uno sforzo costante per raggiungere quell'unità di criteri di giustizia che caratterizza in modo essenziale la nozione stessa di giurisprudenza e ne è presupposto fondamentale di operatività. Nella Chiesa, proprio per la sua universalità e per la diversità delle culture giuridiche in cui è chiamata ad operare, c'è sempre il rischio che si formino [...] giurisprudenze locali sempre più distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dottrina della Chiesa sul matrimonio. Auspico che si studino i mezzi opportuni per rendere la giurisprudenza rotale sempre più manifestamente unitaria [...] In quest'ottica realistica va inteso pure il valore degli interventi del Magistero ecclesiastico sulle questioni giuridiche matrimoniali compresi i discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana. Essi sono una guida immediata per l'operato di tutti i tribunali della Chiesa in quanto

¹⁰⁷ Cfr. *supra* note nr. 52 e nr. 53; ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 45: «Escludere dalla competenza della Rota le cause trattate nei Tribunali patriarcali entro i loro confini significa escludere dalla giurisprudenza rotale tutta la materia che concerne le vertenze e le controversie in rapporto a ciò che è disciplinato per i territori patriarcali. Questa limitazione ostacola gravemente, quando addirittura non impedisce l'unificazione della giurisprudenza richiesta dal Tribunale della Rota, [...]».

¹⁰⁸ Cfr. LLOBELL, *Inaugurazione...*, 36.

insegnano con autorità ciò che è essenziale circa la realtà del matrimonio»¹⁰⁹.

§4. Conclusione

Nel 1995 il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica chiese al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi di chiarire il *dubium iuris* intorno alla competenza della Rota Romana nel secondo e negli ulteriori gradi del giudizio per le cause provenienti dai territori patriarcali nel contesto del c. 1063§3 *CCEO*. Quindici anni dopo il Pontificio Consiglio non ha ancora chiarito questo dubbio. Il dibattito, che finora non è ancora del tutto pacifico, rimane quindi aperto sul nesso del c. 1063§3 *CCEO* con la Rota Romana. Non viene messa in discussione la competenza del tribunale patriarcale ordinario per trattare fino all'ultima istanza del giudizio le cause provenienti dai propri territori patriarcali. Tale competenza risulta dall'applicazione dalla *PCCICOR* del principio direttivo del 1974 sulla revisione della legge procedurale orientale. Viene tuttavia messa in discussione la competenza della Rota Romana per giudicare le stesse cause.

Se nessuno rivendica una competenza esclusiva della Rota per le cause provenienti dai territori patriarcali, alcuni eminenti canonisti (SARRAF, FUNGHINI e soprattutto ALWAN) sostengono che i cc. 1063 §3 e 1065/*CCEO* non escludono una competenza concorrente o cumulativa della Rota. Il tribunale patriarcale ordinario e la Rota Romana sono quindi tribunali *æqualiter* competenti. Ritengono che questo sia la *mens legislatoris* e rigettano la tesi che il c. 1063§3 *CCEO* abbia derogato o revocato la normativa anteriore, sia della *SN* (cc. 73, 79 e 408), sia della *PB* (artt.: 58§2, 126 e 128) sulla competenza rotale. Non solo il c. 1063§3 *CCEO* non contiene una formulazione con cui ha espressamente derogato la norma anteriore, ma non ha nemmeno riordinato integralmente la materia sulla competenza della Rota. Per lo più il c. 1063§3 *CCEO* non contiene una disposizione contraria alla *PB*. Concludono, invocando il c. 1503 *CCEO*, che dinanzi al dubbio sulla revocazione della norma anteriore, bisogna armonizzare le norme anteriori (*PB*) e posteriori (*CCEO*). Sottolineano inoltre che il *CIC*, il *CCEO* e la *PB* formano un trittico dell'unico *Corpus Iuris Canonici*. Questa posizione riflette non solo la storica prassi orientale che ha sempre riconosciuto la competenza cumulativa, concorrente e facoltativa della Rota Romana per le cause provenienti dai territori patriarcali, ma ha anche il grande vantaggio di garantire l'unità della giurisprudenza delle Chiese patriarcali.

Un'altra corrente ugualmente rappresentata da eminenti studiosi (ŽUŽEK, GROCHOLEWSKI, FÜRST, ABBASS, LLOBELL e altri) si basa su una

¹⁰⁹ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 2008*, *AAS* 100 (2008) 87.

solida analisi della *mens legislatoris* e dell'*iter* della formazione dei cc. 1059, 1062§1 e 1063§3 del *CCEO*. Sulla base del principio direttivo per la revisione della legge procedurale del 1974, la *PCCICOR* ha introdotto “una vera novità”¹¹⁰ quando sancisce la competenza del tribunale patriarcale ordinario per giudicare fino all’ultima istanza tutte le cause provenienti dai territori patriarcali, per quanto non siano riservate alla Sede apostolica. I suddetti studiosi sostengono che la *mens legislatoris* ha chiaramente innovato la vecchia normativa della *SN*, riordinando l’intera materia sul foro competente, e più particolarmente ha voluto escludere l’appello ai tribunali della Santa Sede per le cause provenienti dai territori patriarcali («*remotis appellationibus ad Romanae Curiae Dicasteriae*»)¹¹¹. Il c. 1063§3 *CCEO* instaura la competenza del tribunale patriarcale ordinario in appello e nelle ulteriori istanze per le cause provenienti dai territori patriarcali, escludendo ogni competenza concorrente della Rota Romana (incompetenza assoluta). Questa normativa viene appoggiata dal c. 1065 *CCEO*. Accanto al motivo di provvedere ad un’organizzazione dei tribunali più in sintonia con lo statuto di Chiesa *sui iuris*, un altro motivo invocato fu l’abuso degli appelli alla Santa Sede, che ostacolavano la retta amministrazione della giustizia. La disarmonia che sorge tra la *SN* e il *CCEO*, e più particolarmente tra l’art. 128 della *PB* e il c. 1063§3 *CCEO*, viene risolta dal principio della successione della legge nel tempo (*lex posterior derogat priori*) del c. 1502§1 *CCEO*. Più concretamente l’art. 128 della *PB* (*lex prior*) sulla competenza rotale viene abrogato dal c. 1063§3 *CCEO* (*lex posterior*) per il motivo che riordina integralmente la materia della competenza in appello e negli ulteriori gradi del giudizio per le cause provenienti dai territori patriarcali a favore della competenza esclusiva del tribunale patriarcale ordinario¹¹². Questo ragionamento viene tra l’altro anche confermato dal c. 6, 1° *CCEO* sull’abrogazione delle leggi comuni e particolari nel caso in cui la loro materia viene integralmente riordinata dal *CCEO*. La Rota Romana non ha quindi più nessuna competenza per queste cause. Il frutto di questa “orientalizzazione” delle norme sul foro competente nel *CCEO* risulta nel fatto che il tribunale patriarcale ordinario costituisce ormai una specie di “Rota patriarcale” alla luce della *Rota Hispanica* per la cause provenienti dai territori patriarcali¹¹³.

I tentativi di reintrodurre la competenza rotale mediante il c. 1059 *CCEO* sulla *provocatio* e il c. 1062§1 *CCEO* sul Sinodo dei Vescovi in quanto

¹¹⁰ Cfr. *Nuntia* 5 (1977), 14; cfr. *supra* nota nr. 91.

¹¹¹ Cfr. *Nuntia* 14 (1982), 4; cfr. *supra* nota nr. 93.

¹¹² Il tribunale patriarcale ordinario avrà una competenza esclusiva in appello soltanto quando nel territorio patriarcale non sono state erette delle province ecclesiastiche; in quel caso “competono a questo tribunale anche i diritti del tribunale metropolitano” (c. 1063§3 *CCEO*).

¹¹³ Cfr. *supra* ŽUŽEK in nota nr. 55.

tribunale, sono tuttavia destinati a fallire. Già nel principio direttivo del 1974 per la revisione della legge procedurale orientale la *provocatio* veniva qualificata come un “caso eccezionale” non essendo “un vero appello”¹¹⁴. Si tratta ora soltanto della *provocatio ad Romanum Pontificem*, e non più di una *provocatio ad Sedem Apostolicam* includendo un diritto di appellare alla Rota in quanto tribunale della Sede apostolica. Su ciò che riguarda l’aggiunta “*salva competentia Sedis Apostolicae*” nel c. 1062§1 *CCEO*, l’*iter* di questo canone dimostra che non viene intesa la Rota Romana, bensì il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica e altri tribunali dei Dicasteri della Curia Romana per delle cause riservate (es. i *graviora delicta* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede).

Ricordiamo che in attesa del chiarimento della problematica da parte del Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, la Rota Romana continua finora ad accettare delle impugnazioni contro le sentenze rese dai tribunali orientali dentro il territorio patriarcale¹¹⁵ e che alcune Chiese orientali, soprattutto la Chiesa maronita, accettano la competenza concorrente o cumulativa della Rota Romana.

GEORGES RUYSSSEN S.J.

¹¹⁴ Cfr. *supra* nota nr. 4.

¹¹⁵ Cfr. ALWAN, *Il Tribunale apostolico...*, 45-46.